

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5010 del 30/09/2022
Oggetto	MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE prot. n. 32559/49/2013 del 29/05/2014 - Ditta "CANTINE RIUNITE & CIV" - Campegine.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5241 del 30/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno trenta SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.21223/2022

**MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE prot. n. 32559/49/2013 del 29/05/2014 - Ditta "CANTINE RIUNITE & CIV" – Campegine.**

**LA DIRIGENTE**

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1 gennaio 2016;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia recante prot. n. 32559/49/2013 del 29/05/2014 della Ditta "**CANTINE RIUNITE & CIV**" che svolge attività di produzione e imbottigliamento di vini nel Comune di Campegine – Via Brodolini n.24 - provincia di Reggio Emilia;

Acquisita la domanda di modifica della Ditta "CANTINE RIUNITE & CIV" al PG/90248 del 31/05/2022 riguardante il titolo abilitativo all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione ai sensi del D.lgs 99/92 e vigenti normative regionali in materia;

Vista inoltre la documentazione integrativa, trasmessa dalla Ditta a seguito di richiesta di integrazioni di Arpae con nota PG/109445 del 01/07/2022, ed acquisita al PG/118992 del 18/07/2022, con la quale la Ditta ha inviato dichiarazioni di disponibilità dei terreni, configurazione della zone omogenee ed estensioni, documentazione inerente il piano di distribuzione e inoltre trasmissione di analisi dei terreni;

Considerato che i terreni al foglio 28 mappale 46, identificati come appezzamenti 10 e 11, non possono essere autorizzati allo spandimento dei fanghi di depurazione in agricoltura poiché, in base all'analisi (rapporto di prova datato 24/06/2022), essi non risultano idonei all'attività di spandimento dei fanghi di depurazione mostrando valori superiori ai limiti di cui Allegato 3 della DGR 2773/2004;

Considerato che la comunicazione in oggetto non determinerà alcuna modifica impiantistica, nè variazione dei processi di produzione e/o stoccaggio dei fanghi di depurazione attualmente autorizzati e che l'istanza si configura come modifica non sostanziale ai sensi dell'art.6 comma 1) del DPR 59/2013;

Ritenuto di aggiornare l'Allegato "Utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione, ai sensi del D.Lgs.99/92", contenuto nell'AUA prot. n. 32559/49/2013 del 29/05/2014;

Ritenuto pertanto, su proposta del Responsabile del Procedimento, e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse rifiuti ed effluenti, di procedere con la modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione;

**determina**

di approvare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale prot. n. 32559/49/2013 del 29/05/2014, ai sensi dell'articolo 6 comma 1) del DPR 59/2013 presso l'impianto della ditta "**CANTINE RIUNITE & CIV**"

ubicato nel Comune di Campegine – Via Brodolini n.24 - Provincia di Reggio Emilia, che consistente nella sostituzione dell'Allegato "Utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione, ai sensi del D.Lgs.99/92" con "Allegato 3 - Utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione, ai sensi del D.Lgs.99/92";

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale prot. n. 32559/49/2013 del 29/05/2014.

Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale Autorizzazione Unica Ambientale prot. n. 32559/49/2013 del 29/05/2014 ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni, non modificati e non in contrasto con il presente atto.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

### **Allegato 3 – Utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione, ai sensi del D.lgs 99/92**

La Ditta svolge attività agroalimentare continuativa annuale per la produzione di vini, loro imbottigliamento, confezionamento, stoccaggio e spedizione finale.

L'impianto di depurazione ha potenzialità di 11.700 AE.

I fanghi sono di tipo biologico, di origine agroalimentare e sono di consistenza palabile.

La produzione media annua di fanghi di depurazione è pari a circa 500t di fango tal quale, corrispondenti a circa 47t di sostanza secca.

La ditta dispone di uno stoccaggio ubicato in Comune di Campegine in Via Fratelli Cervi, 7, con capacità di circa di 750 m<sup>3</sup>.

La Ditta con atto della Scrivente Arpae DET-AMB-2019-1970 del 18/04/2019 è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, fino al 18/04/2029 alla gestione dell'impianto ove eseguire l'operazione D8 di rifiuti speciali non pericolosi.

La Ditta con atto della Scrivente Arpae DET-AMB-2018-1322 del 16/03/2018 è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, fino al 16/03/2028 alla gestione dell'impianto ove eseguire l'operazione di R13 di rifiuti speciali non pericolosi.

I fanghi di depurazione prodotti durante il processo produttivo sono utilizzati su terreni in disponibilità all'azienda agricola Rabaglia Romano di Rabaglia Gianfranco e C. s.s., ubicati in via Fratelli Cervi n.7 nel comune di Gattatico. La Ditta Cantine Riunite & CIV, con la Ditta Rabaglia Romano, ha in essere un contratto per lo stoccaggio e lo spandimento dei fanghi di depurazione, datato 26/11/2020 e valido con tacito rinnovo fino al 31/12/2023, in cui vengono dati in disponibilità i terreni per lo spandimento dei fanghi di depurazione in agricoltura e una platea per lo stoccaggio dei fanghi.

Le caratteristiche dei terreni in disponibilità alla Ditta Cantine Riunite & CIV, situati nel comune di Gattatico, sono riportate in Tabella 1.

<b>Azienda Agricola</b>	<b>Appezamenti</b>	<b>Zona Omogenea</b>	<b>Foglio</b>	<b>Particella</b>	<b>Superficie catastale (ha)</b>	<b>Superficie utile allo spandimento (ha)</b>
Azienda Agricola Rabaglia Romano	7	A	28	55	1,0857	1,0527
Azienda Agricola Rabaglia Romano	1	A	28	56	12,1747	11,9332
Azienda Agricola Rabaglia Romano	2	B	28	56	12,1747	11,9332
Azienda Agricola Rabaglia Romano	3	A	28	56	12,1747	11,9332
Azienda Agricola Rabaglia Romano	4	B	28	56	12,1747	11,9332
Azienda Agricola Rabaglia Romano	5	C	28	56	12,1747	11,9332
Azienda Agricola Rabaglia Romano	6	A	28	56	12,1747	11,9332
Azienda Agricola	8	C	28	56	12,1747	11,9332

Rabaglia Romano						
Azienda Agricola Rabaglia Romano	8	C	28	218	0,7524	0,7148
Azienda Agricola Rabaglia Romano	9	C	28	69	1,5152	1,3016

Tabella 1. Elenco dei terreni autorizzati

### Prescrizioni

1. L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve essere conforme alle vigenti disposizioni nazionali e regionali di settore;
2. Per quanto non disciplinato dalle norme sull'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione, essendo essi rifiuti, devono essere rispettate le vigenti disposizioni in materia di rifiuti di cui alla Parte IV del D.Lgs 152/06.
3. L'utilizzo dei fanghi in agricoltura deve essere effettuato esclusivamente sui terreni indicati nella sopra riportata Tabella 1;
4. I fanghi dovranno essere sottoposti a trattamento/stabilizzazione ed essere caratterizzati secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 2773/04 s.m.i. e DGR 1801/2005 e smi;
5. E' vietato l'accumulo di fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi;
6. Secondo il disposto di cui all'art.22 del Regolamento Regionale n.3/2017 è vietata l'utilizzazione nello stesso terreno e nello stesso anno solare dei fanghi di depurazione ai sensi del D.lgs 99/92 e degli effluenti di allevamento e assimilati, nonché delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e dei correttivi derivanti dal trattamento di materiali biologici come definiti all'art.2, lettera gg) del citato Regolamento Regionale;
7. Dovrà essere effettuata la caratterizzazione analitica dei terreni con le modalità previste al Capitolo XVII della deliberazione di Giunta Regionale n. 2773 del 2004 e smi e nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato 3 della medesima deliberazione n.2773/04. Le date di esecuzione dei campioni di terreno dovranno essere comunicate a mezzo Pec ad ARPAE Servizio Territoriale e Servizio Autorizzazioni e Concessioni almeno 2 giorni lavorativi prima della loro effettiva esecuzione;
8. La Ditta è tenuta a verificare eventuali prescrizioni, condizioni, divieti imposti dal Comune territorialmente competente, nel cui ambito insistano i terreni oggetto di utilizzo dei fanghi;
9. Ai sensi dell'art.9 del D.lgs 99/92 il titolare dell'autorizzazione è tenuto entro 10 giorni lavorativi ed effettivi prima dell'inizio delle operazioni di utilizzo dei fanghi sul suolo, a presentare notifica di utilizzo ad ARPA ed al/ai Comune/i interessati alle operazioni di applicazione di fanghi sul suolo. Le notifiche devono contenere gli elementi informativi e la documentazione prevista dal capitolo XV della deliberazione di Giunta Regionale n. 2773 / 2004 e smi. Le notifiche hanno validità di 6 mesi dalla data della sua presentazione ad ARPAE;

10. Devono essere rispettate le condizioni agronomiche di utilizzo di fanghi su terreni previste al Capitolo VI e la quantità e dosi-gruppi culturali previste all'allegato 5 della deliberazione di Giunta Regionale n.2773 del 2004, e smi;
11. Le notifiche devono contenere apposito piano di distribuzione illustrante i quantitativi di fango tal quale, di sostanza secca, il corrispondente contenuto di Azoto per ettaro secondo le dosi colturali riportate nella Tabella 2 dell'Allegato 5 della D.G.R. n.2773/04 riferiti alla notifica in corso ed al biennio precedente e specificando il quantitativo di sostanza secca per ettaro nel triennio. Tutti i sopracitati dati dovranno essere riferiti ai terreni autorizzati ed opportunamente identificati. Per tali terreni deve inoltre essere allegato l'esito della loro caratterizzazione analitica preventiva, prevista al Capitolo XVII della deliberazione di Giunta Regionale n. 2773 del 30 dicembre 2004 secondo le modalità ivi riportate e nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato 3 della medesima deliberazione;
12. Successivamente alla data di presentazione della notifica e almeno due giorni lavorativi prima delle operazioni di utilizzo dei fanghi dovrà esserne data comunicazione scritta a mezzo PEC ad ARPAE, contenente le informazioni previste al punto 5 del capitolo XV della D.G.R. n.285 del 14 febbraio 2005;
13. Il titolare dell'autorizzazione, è tenuto ad istituire un registro di utilizzazione, vidimato da ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, da aggiornare e conservare, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 99/92 e sulla base del modello riportato all'appendice 3 della D.G.R. n.285 del 14 febbraio 2005, con aggiornamento da eseguirsi entro una settimana;
14. Il produttore e il detentore dei fanghi restano assoggettati alla tenuta di un registro di carico e scarico ai sensi delle vigenti normative in materia di rifiuti;
15. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di inviare ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni la scheda riassuntiva annuale come da DGR 1812 del 07/12/2020 ("Tabella di raccolta dati") dei fanghi utilizzati nell'anno solare precedente ai sensi delle vigenti disposizioni regionali;
16. In caso di modifica dell'elenco dei terreni oggetto di utilizzazione dei fanghi in agricoltura, anche per stralcio di terreni dall'elenco, la ditta deve presentare domanda di modifica di AUA, allegando l'elenco complessivo aggiornato dei terreni e nota illustrante le modifiche apportate unitamente a cartografia dei terreni. Per tutti i terreni oggetto di autorizzazione dovrà essere allegata dichiarazione di consenso (redatta ai sensi dell'art.47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445) all'utilizzo esclusivo dei fanghi sui terreni medesimi. In ciascuna dichiarazione devono essere elencati i terreni oggetto di disponibilità e loro dati catastali e deve essere contestualmente dichiarato il titolo di disponibilità del concedente;
17. Nel caso di variazioni relative ai processi produttivi dei centri di pigiatura e nel caso in cui si intenda trattare rifiuti provenienti da altri centri della Ditta Cantine Riunite & CIV, dovranno essere effettuate le verifiche per la funzionalità del trattamento dandone comunicazione ad ARPAE SAC e ST.

**Devono inoltre essere rispettate le seguenti:**

18. I fanghi devono essere analizzati coerentemente alla DGR 2773/2004, DGR 1801/2005 e DGR 326/2019.
19. È vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione se non ricorrono le condizioni qualitative dei fanghi di cui all'art. 3 e all'art. 4 del D. Lgs. 99/92 e se essi non sono conformi all'Allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale n.326/2019;

20. In caso di non idoneità ai sensi del D.Lgs 99/92 e normativa regionale, i fanghi di depurazione non possono essere utilizzati in agricoltura e dovranno essere gestiti conformemente alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06.
21. A seguito di caratterizzazione di fanghi che abbia evidenziato la non conformità ai limiti, la ditta per procedere all'utilizzo dovrà presentare nuova caratterizzazione con esiti conformi alle disposizioni unitamente a relazione illustrante le cause e seguenti misure attivate per il rientro ai limiti di legge.
22. L'autorità competente, ARPAE, nel corso di validità della presente autorizzazione, a seguito di verifiche o controlli effettuati, può richiedere che l'utilizzatore svolga un programma straordinario di controllo dei suoli indicando le zone omogenee, gli ettari da campionare all'interno della zona omogenea e le procedure di campionamento. Le procedure di campionamento che ARPAE potrà richiedere saranno quelle indicate all'allegato 5 oppure quelle previste dai Metodi Ufficiali di analisi chimica del suolo di cui al Decreto Ministeriale 13 settembre 1999;
23. Il sistema di applicazione al terreno prescelto deve essere in grado di distribuire il fango con efficiente uniformità e regolarità, al fine di assicurare il corretto apporto di nutrienti ed il rispetto delle quantità e dosi-gruppi culturali previste all'allegato 5 della D.G.R. n.285/2014 e s.m.i.
24. il registro di utilizzazione unitamente ad i certificati analitici e tutta la documentazione prevista dalla Parte IV del D.Lgs 152/06 in materia di rifiuti devono essere conservati per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni.

Per quanto non espressamente richiamato dal presente atto, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 99/92, alla Deliberazione Regionale n. 2773/04 e successive modifiche e integrazioni e, per quanto pertinenti, le disposizioni del Regolamento Regionale n. 3/2017.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**